

(N. 303)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati  
nella seduta del 24 febbraio 1949 (V. Stampato N. 308)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 MARZO 1949

Proroga delle disposizioni di carattere transitorio  
per il funzionamento dei tribunali militari

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1949, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 2.

Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengano ricollocati in congedo, non può superare i 200.

A modifica di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, il contingente di cui al

precedente comma non comprende gli ufficiali con funzioni di presidente e di giudice, da assegnare ai predetti tribunali nel numero massimo previsto dall'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 2.

Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente

colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unità.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*

GRONCHI